In tale situazione, il personale amministrativo e i Magistrati della Corte di Appello, già oberati oltre ogni sopportabile limite da incalzanti carichi di lavoro, sono costretti a lavorare, in assenza di adeguati mezzi e risorse, in una situazione di estremo disagio.

È sufficiente addentrarsi nei corridoi del palazzo di Giustizia di Torino per costatare che magistrati e collaborati di cancelleria sono costretti a svolgere le loro funzioni in ambienti angusti e polverosi, scarsamente igienici, ove sono accatastati, negli armadi, sulle scrivanie e perfino a terra, pile di fascicoli processuali e di pratiche da evadere.

In tale situazione le attività di lavoro sono ovunque svolte in condizioni precarie, al limite della sicurezza personale e igienica.

A ciò si aggiunga che il personale di cancelleria, ancorché privo di incentivi di carriera e di adeguate gratifiche economiche, continua ancora, con spirito di sacrificio, ad essere lodevolmente coinvolto nell' attività di sua pertinenza.

PARTE QUARTA

Brevi cenni sulla magistratura onoraria:

Alcune doverose e sentite considerazioni devono essere fatte sulla Magistratura onoraria.

È notorio che la Magistratura onoraria svolge, da oltre un ventennio, un servizio essenziale per il corretto funzionamento della giustizia.

Con l'istituzione dei Giudici di pace (1991) si è attuato, invero, un primo e sostanziale effetto deflattivo del carico dei processi.

Le Procure delle Repubbliche ed i Tribunali non sarebbero certamente più in grado di svolgere le loro funzioni senza il generoso apporto dei giudici onorari.

I Giudici di Pace non si limitano a svolgere le sole specifiche funzioni ad esse assegnati dal legislatore, ma hanno un loro ruolo e svolgono, in buona sostanza, compiti perfettamente identici a quelli riservati ai magistrati ordinari.

I Giudici onorari sono "arruolati" attraverso un concorso pubblico per titoli; svolgono un periodo di effettivo tirocinio; sono soggetti a valutazione periodica quadriennale per la conferma, da parte dei CG e del CSM, con procedure che, per le Sezioni Unite della S.C., hanno natura paraconcorsuale; partecipano periodicamente alla formazione, anche centralizzata ed hanno, in media, una buona preparazione tecnico-professionale; larga parte di essi ha già svolto, in passato, funzioni di GOT o di VPO.

La qualità del lavoro svolto dalla Magistratura onoraria è, quindi, di buon livello, come risulta anche dai dati ministeriali contenuti nella citata relazione ministeriale (solo il 3% delle sentenze civili emesse dai giudici di pace sono oggetto di impugnazione).

Un giudice di pace tiene, di regola, almeno due o tre udienze a settimana e, negli altri giorni, è impegnato a stendere la motivazione delle sentenze introitate.

La legge istitutiva del 1991 impone poi ai giudici onorari gli stessi doveri di correttezza, di lealtà, di laboriosità richiesti ai magistrati ordinari.

I pochi magistrati onorari che hanno dimostrato scarsa efficienza e che non sono stati in gradi di svolgere il loro delicato incarico sono stati rimossi o comunque sottoposti a gravi sanzioni disciplinari.

E tutto questo viene svolto a fronte di una modesta retribuzione con la quale devono, tra l'altro, pagare, di tasca loro, la previdenza.

I magistrati onorari non godono di alcuna tutela assistenziale e previdenziale e non svolgono, di regola, altre attività lavorative.

È allora necessario sostenere le giuste rivendicazioni dei magistrati onorari, lavoratori precari che da sempre svolgono, anche con notevoli sacrifici personali, una mole rilevante di lavoro nell'interesse della Giustizia e offrono un contributo divenuto oramai fondamentale e non altrimenti sostenibile.

Ai magistrati onorari, privi di adeguato riconoscimento dei loro diritti, va, quindi, con vivo ringraziamento, la solidarietà dei Magistrati di carriera.

Sui cd. "carichi esigibili":

Qualche accenno deve essere fatto anche al dibattito, vivace e talora aspro, riguardante i cd. "carichi esigibili".

I Magistrati italiani sono sottoposti, da tempo, a pesanti carichi di lavoro e, ciononostante, può definirsi ancora buona, qualitativamente, la risposta giudiziaria ed il servizio dagli stessi reso alla Cittadinanza.

Non è revocabile in dubbio che la necessità di assicurare a tutti carichi e condizioni di lavoro equilibrati sia condizione imprescindibile per realizzare una giurisdizione efficiente e ragionevole nei tempi di attuazione.

Il tentativo di determinare un carico esigibile unico nazionale, inteso come uniforme misura nazionale di distribuzione dei fascicoli e di aspettative di produttività per il giudice e per il pubblico ministero, non appare condivisibile.

È indubitabile che un "carico esigibile", ove inteso come numero complessivo di affari, uniforme per ogni ufficio giudiziario del Paese (su tutto il territorio nazionale), senza alcuna distinzione di tipologie di ufficio, di pendenze e di sopravvenienze, di dotazioni organiche e di mezzi a disposizione e di altre significative variabili che caratterizzano i singoli uffici giudiziari, è del tutto privo di senso.

È evidente che, in tal modo, si correrebbe il rischio, non certo remoto, di chiedere troppo a quegli Uffici che, oggettivamente, non possono essere in condizione di rendere la quantità di servizio desiderato e per esigere, invece, troppo poco da quegli uffici che hanno maggiori disponibilità di mezzi e di persone, che sono meglio attrezzati e che non son gravati da pesanti problemi organizzativi o ambientali.

E', poi, anche chiaro che un "carico esigibile uniforme in tutto il territorio nazionale", finalizzato a conseguire un uguale numero di definizioni degli affari